



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Determinazione della tariffa relativa alle attività di stampa e di rilascio delle etichette nell’ambito del Sistema di qualificazione volontaria e relativa modalità di versamento, in applicazione dell’articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il Regolamento di riorganizzazione di questo Ministero e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “*Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*”;

VISTO l’articolo 79 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che ha istituito il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (QVI);

VISTO in particolare l’articolo 82, comma 4, decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che prevede che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

determinate le tariffe e le relative modalità di versamento per le attività di ispezione ufficiale e per le attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe delle attività di ispezione ufficiale previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessita di un cospicuo lavoro di condivisione per la determinazione propedeutica delle modalità di ispezione ufficiale, in funzione dei differenti ambienti e dell’organizzazione dei vari sistemi produttivi regionali;

CONSIDERATO che i Servizi Fitosanitari Regionali sono competenti per l’attuazione delle attività di ispezione ufficiale previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, e queste necessitano di una forte elaborazione di dettaglio dovendo specificare ogni aspetto dell’effettuazione pratica dei controlli e delle procedure da effettuare;

CONSIDERATO necessario, nelle more della definizione dei dettagli procedurali delle ispezioni ufficiali, determinare le tariffe per le attività di stampa e di rilascio delle etichette nell’ambito del Sistema volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (QVI) nonché le relative modalità di versamento;

CONSIDERATO che ai fini di una corretta gestione del sistema dei controlli ufficiali, finalizzati al riconoscimento dell’idoneità e alla qualificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante prodotti nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (QVI), è necessaria la predisposizione e la gestione di uno specifico sistema informatico in grado di assicurare, tra le altre cose, la corretta gestione del flusso documentale ed informativo nonché la tracciabilità dei dati propedeutici alla stampa delle relative etichette di commercializzazione;

CONSIDERATO che il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale (QVI) beneficia del mutuo riconoscimento con gli schemi di certificazione di altri Paesi europei e internazionale solo nel caso in cui i materiali siano prodotti secondo protocolli e disciplinari riconosciuti reciprocamente da questi, e che pertanto è necessario prevedere attività di verifica e di allineamento di tali protocolli e disciplinari, propedeutici alla stampa delle etichette;

TENUTO CONTO che alla definizione di tali tariffe concorrono anche tutte le voci di costo sostenute per l’esecuzione delle attività di gestione, organizzazione e verifica dei dati propedeutiche alla stampa delle etichette medesime;

CONSIDERATO che il materiale di moltiplicazione prodotto nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e le relative etichette di commercializzazione devono, altresì, essere contrassegnate dal Marchio registrato “QVI”, quale



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

segno distintivo che contraddistingue il valore intrinseco del materiale su cui è apposto, e per il quale è necessario mantenere l'adeguata protezione a livello europeo ed internazionale;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalle attività di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria sono a carico del richiedente e corrisposti in base alla quantità di etichette per le quali è richiesta la stampa in applicazione dell'articolo 79, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione della tariffa per la stampa e il rilascio delle etichette da apporre sui materiali di moltiplicazione prodotti nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, sono state identificate le voci di costo che concorrono alla sua definizione e la relativa incidenza percentuale;

CONSIDERATO che l'individuazione dei costi unitari delle singole voci di costo tiene conto dei costi delle diverse attività sostenuti nelle ultime annualità di emissione dei cartellini;

RITENUTO necessario, altresì, determinare anche le relative modalità di versamento in applicazione dell'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, espresso in data 7 novembre 2023;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 9 novembre 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

- Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, determina la tariffa e le relative modalità di versamento per le attività di stampa e di rilascio delle etichette nell'ambito del Sistema di qualificazione volontaria, di cui all'articolo 79 del decreto legislativo medesimo.

Articolo 2

(Costi inerenti alle attività di stampa e rilascio delle etichette del QVI)

- Alla definizione della tariffa di cui al presente decreto concorrono le voci di costo delle attività propedeutiche e relative alla stampa e alla distribuzione delle etichette, a seguito dei controlli e delle relative autorizzazioni comunicate dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
- Le voci di costo che concorrono alla tariffa dell'etichetta del QVI sono di seguito elencate e incidono in percentuale, come indicato a fianco di ciascuna:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Voce di costo	Costo unitario €	% incidenza sul costo cartellino
Implementazione, aggiornamento e gestione del sistema informatico, di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18	0,008	9,52%
Attività di gestione e di coordinamento delle richieste di stampa, di programmazione e di progettazione grafica delle etichette	0,030	35,72%
Materiali, stampa e consegna etichette	0,040	47,62%
Gestione e mantenimento del Marchio registrato “QVI”	0,003	3,57%
Attività finalizzate alla predisposizione di protocolli d'intesa per il riconoscimento reciproco di schemi di qualificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di altri Paesi dell'Unione europea o terzi	0,003	3,57%
TOTALE	0,084	100,00%

Articolo 3

(Tariffa per le attività di stampa e rilascio delle etichette della qualificazione volontaria)

1. La tariffa dovuta per la stampa e il rilascio delle etichette del QVI è pari a € 0,084 ad etichetta.

Articolo 4

(Modalità di versamento delle tariffe)

1. La tariffa di cui all'articolo 3, è versata tramite bonifico bancario o postale, da effettuarsi alla Tesoreria di Roma Succursale (codice n. 348), in conto competenza, con imputazione al Capitolo 2479, Articolo 3, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato – CAPO XVII relativo al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste utilizzando il relativo codice IBAN IT42I0100003245350017247903 pubblicato nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attività_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/tesoreria_dello_stato/strumenti_di_versamento_in_tesoreria/amministrazioni_pubbliche/?selmenu=3_1
2. Nella causale di versamento deve essere indicato il riferimento all'articolo 79, comma 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 5

(Aggiornamento delle tariffe)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la tariffa di cui all'articolo 2 del presente decreto è aggiornata, con cadenza al massimo triennale, rideterminandola nel rispetto della copertura del costo effettivo delle attività.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è altresì oggetto di pubblicazione sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale:
www.protezionedellepiante.it.

IL MINISTRO
On. Francesco Lollobrigida

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005